




In data 24.5.2004 le parti concordano di approvare il Regolamento sulle prestazioni aggiuntive allegato. Inoltre le parti concordano di dare attuazione al Regolamento dal 1.6.2004. Per il periodo precedente dal 1.1.2004 si procederà alle verifiche dell'esistenza delle condizioni previste dal Regolamento per l'attribuzione delle prestazioni aggiuntive.

per l'Arrende

*[Signature]*



RSU

per le OO.SS.

*[Signature]*  
 Marco Bellato  
 Vianello  
 Cavazzini  
 Ferrara

- CISL FP *[Signature]*
- " " *[Signature]*
- F.S.I. *[Signature]*
- I.P.I. *[Signature]*
- FIALS - BIAS *[Signature]*
- RSU *[Signature]*
- UIL-F.I.L. *[Signature]*
- CGIL FP *[Signature]*

## REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

### PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità di espletamento di prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica, con riferimento al Decreto legge 402/2001, convertito in legge 1/2002 e successivo D.L. 335/2003 convertito in legge 47/2004

Le prestazioni aggiuntive sono effettuate per garantire il livello assistenziale, a copertura di carenze infermieristiche e tecniche ed in attesa della riorganizzazione dei servizi (nei limiti fissati dalla deliberazione regionale n. 1190 del 30.4.2003).

Le prestazioni aggiuntive non saranno utilizzate per il potenziamento di attività esistenti né per l'apertura di nuove attività. Le stesse saranno remunerate con fondi a carico del bilancio aziendale.

### CONDIZIONI

Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive i dipendenti dell'Azienda ULSS 12 Veneziana in possesso dei seguenti requisiti:

- Aver superato il periodo di prova
- Essere esenti di norma da limitazioni, anche parziali, o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente
- Non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione dell'orario di servizio (esclusivamente legge 104/90 e L. 151/2001). Nelle riduzioni orarie non saranno considerate le assenze dovute ad aggiornamento e/o formazione professionale.

La durata media dell'orario di servizio del dipendente non può superare in ogni caso le 12 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, comprensive dell'orario ordinario, straordinario, per pacchetti di libera professione, per attività di supporto alla libera professione, per le prestazioni aggiuntive di cui al presente regolamento.

### COMPENSO

La remunerazione delle prestazioni aggiuntive avviene con fondi del bilancio derivanti da carenze di dotazione organica dell'area dei profili dell'infermiere e dei tecnici di radiologia medica.

Il compenso per le ore aggiuntive è così fissato:

**personale di categoria D e DS:** 34 euro per ora al lordo delle trattenute

**ex personale infermieristico di 2° categoria:** 31 euro per ora al lordo delle trattenute.





## MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni aggiuntive rientrano nella programmazione preventiva mensile dell'orario di servizio e sono effettuate con le seguenti modalità:

**personale turnista:** le ore destinate a questo istituto sono effettuate, di regola, nel secondo riposo dopo il turno notturno

**sale operatorie e centri di emodialisi:** sono organizzate in turni antimeridiani o pomeridiani in numero di ore pari alle ore del turno di servizio

**servizi:** con prestazioni continuative non inferiori a tre ore.

Viene fissato il limite massimo individuale mensile di ore 24 e annuo di ore 96.

E' consentito l'accesso alle prestazioni aggiuntive del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con il limite individuale di 6 ore mensili e di 24 ore annue.

Le chiamate in pronta disponibilità non sono da computarsi nelle prestazioni aggiuntive, essendo retribuite con le ore straordinarie contrattualmente previste.

## PROCEDURA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

La Direzione Sanitaria dell'Azienda - tenuto conto del tetto di spesa consentito - verifica per ciascuna Unità Operativa le prestazioni aggiuntive assegnabili, con i seguenti criteri:

1. carenze di dotazione organica
2. assenze di lunga durata. (*manifazione e 45 gg*).

Particolari situazioni di criticità, evidenziate dalle Direzione Mediche dei presidi ospedalieri, dai Direttori di Distretto, dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione e dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, saranno valutate dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda, ai fini del riconoscimento quali ore aggiuntive, nel limite della disponibilità delle risorse.

La Direzione Sanitaria - previa informazione preventiva alla organizzazioni sindacali - comunica al Direttore di Unità Operativa la possibilità dell'effettuazione delle prestazioni aggiuntive.

I dipendenti interessati compilano il modulo di adesione volontaria, che sarà trasmesso in copia alla Direzione Sanitaria dell'Azienda a cura del coordinatore infermieristico/tecnico.

Le adesioni e/o le eventuali rinunce dei dipendenti potranno pervenire anche successivamente in corso d'anno.

Sulla scorta delle adesioni raccolte, il coordinatore infermieristico/tecnico predispone la programmazione dell'orario aggiuntivo, rientrante nei criteri sopraindicati e con le modalità della ordinaria programmazione.

Nell'ipotesi in cui i dipendenti aderenti non siano sufficienti a garantire la copertura del fabbisogno determinato, la Direzione Sanitaria si farà carico di verificare la disponibilità di personale in



